



PROTOCOLLO D'INTESA

per la

collaborazione per la realizzazione di attività congiunte per il sistema universitario

tra

l'**Agenzia per l'Italia Digitale**, di seguito denominata "AgID", con sede in Via Liszt, 21 – 00144 Roma (codice fiscale 97735020584), rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Antonio Samaritani

e

la **Conferenza dei Rettori delle Università italiane**, C.F.: 97476030586, di seguito indicata come "CRUI", con sede a Roma, Piazza Rondanini n. 48, 00186, rappresentata dal Presidente, Prof. Gaetano Manfredi

di seguito indicate congiuntamente come "le Parti";

PREMESSO CHE

- il decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. all'articolo 19 prevede l'istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale, all'articolo 21 prevede gli Organi e lo statuto dell'Agenzia, all'articolo 22 prevede la soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione nonché la successione dei rapporti e l'individuazione delle effettive risorse umane e strumentali e l'articolo 14-bis del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. prevede le funzioni attribuite all'Agenzia per l'Italia digitale ;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti in data 10 giugno 2015 al n.1574, ha nominato il dott. Antonio Samaritani come Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, per la durata di un triennio;
- l'articolo 64, comma 2-bis, del Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito "CAD") prevede che "per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese" (di seguito "SPID");
- l'articolo 64, comma 2-quater, del CAD stabilisce che "Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies";
- l'articolo 64, comma 2-sexies, del CAD stabilisce che "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, [OMISSIS], sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
 - a) al modello architettonico e organizzativo del sistema;



- b) alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale;
 - c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese, compresi gli strumenti di cui al comma 1;
 - d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;
 - e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;
 - f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete”;
- nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014, è stato pubblicato il DPCM 24 ottobre 2014, recante “Definizione delle caratteristiche del sistema SPID, nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese” (di seguito DPCM);
 - il DPCM stabilisce le caratteristiche dello SPID, consentendo agli utenti di avvalersi di gestori dell'identità digitale e di gestori di attributi qualificati, per consentire ai fornitori di servizi qualificati erogati in rete l'immediata verifica della propria identità e di eventuali attributi qualificati che li riguardano;
 - l'art. 4 del DPCM prevede l'attivazione dello SPID da parte dell'AgID, che a tal fine è chiamata svolgere le seguenti attività:
 - a) gestisce l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale e dei gestori di attributi qualificati, stipulando con essi apposite convenzioni;
 - b) cura l'aggiornamento del Registro SPID e vigila sull'operato dei soggetti che partecipano allo SPID, anche con possibilità di conoscere, tramite il gestore dell'identità digitale, i dati identificativi dell'utente e verificare le modalità con cui le identità digitali sono state rilasciate e utilizzate;
 - c) stipula apposite convenzioni con i soggetti che attestano la validità degli attributi identificativi e consentono la verifica dei documenti di identità;
 - l'art. 13, comma 1, del DPCM stabilisce che “I fornitori di servizi possono aderire allo SPID stipulando apposita convenzione con l'Agenzia il cui schema è definito nell'ambito dei regolamenti attuativi di cui all'art. 4”;
 - l'art. 14, comma 1, del DPCM stabilisce che “Nel rispetto dell'art. 64, comma 2 del CAD, le pubbliche amministrazioni che erogano in rete servizi qualificati, direttamente o tramite altro fornitore di servizi, consentono l'identificazione informatica degli utenti attraverso l'uso di SPID”;
 - l'art. 14, comma 2, del DPCM stabilisce che “...le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, del CAD aderiscono allo SPID, secondo le modalità stabilite dall'Agenzia ai sensi dell'art. 4, entro i ventiquattro mesi successivi all'accreditamento del primo gestore dell'identità digitale”;



- l'art. 14, comma 5, del DPCM stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati...”;
- l'art. 1 lettera i) del DPCM definisce come fornitore di servizi: “il fornitore dei servizi della società dell'informazione definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o dei servizi di un'amministrazione o di un ente pubblico erogati agli utenti attraverso sistemi informativi accessibili in rete. I fornitori di servizi inoltrano le richieste di identificazione informatica dell'utente ai gestori dell'identità e ne ricevono l'esito...”;
- l'art. 1 lettera i) del DPCM stabilisce, inoltre, che “i fornitori di servizi, nell'accettare l'identità digitale, non discriminano gli utenti in base al gestore dell'identità digitale che l'ha fornita”;
- con Determinazione AgID n. 44/2015 del 28 luglio 2015, sono stati emanati i regolamenti previsti dall'art. 4, commi 2 e 3, del DPCM, tra i quali rientrano:
 - a) le regole tecniche e delle modalità attuative per la realizzazione dello SPID;
 - b) le modalità di accreditamento dei soggetti SPID;
 - c) le procedure necessarie a consentire ai gestori dell'identità digitale, tramite l'utilizzo di altri sistemi di identificazione informatica conformi ai requisiti dello SPID, il rilascio dell'identità digitale;

VISTO

- la strategia del **PON “Governance e capacità istituzionale”** 2014-2020, approvato con Decisione C (2015) 1343 del 23 febbraio 2015, che si inquadra nel processo di cambiamento strutturale a cui sono orientate le politiche del Paese per lo sviluppo e l'occupazione e si propone di contribuire al perseguimento della strategia Europa 2020 investendo, in maniera sinergica, su due degli Obiettivi Tematici definiti nell'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020;
- la **Convenzione stipulata in data 4 agosto 2015** tra Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di Gestione del Programma, e il Dipartimento della Funzione Pubblica, in qualità di organismo intermedio, in cui vengono delegate al Dipartimento le funzioni di programmazione, selezione, gestione, monitoraggio e controllo e rendicontazione relativamente a specifiche linee di intervento;
- il PON “Governance e capacità istituzionale” che prevede la realizzazione di interventi delegati tramite stipule di **Convenzioni ex art. 15 della L. 241/90**, tra l'Organismo Intermedio Dipartimento della Funzione Pubblica e altre Amministrazioni (AgID, Min. Salute, Min. Ambiente, etc.) che assumono il ruolo di Amministrazioni Beneficiarie, dietro la presentazione di una adeguata proposta progettuale;
- che in data 3 Marzo 2015 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Piano nazionale Banda ultralarga e il Piano Crescita Digitale, che approva, tra l'altro, il documento recante la “strategia per la crescita



digitale 2015” con l’obiettivo di colmare il c.d. digital divide in Italia, con particolare riferimento al settore infrastrutturale e dei servizi;

CONSIDERATO CHE

- per effetto delle disposizioni di cui al DPCM 20 dicembre 2013, in attuazione delle previsioni del comma 3 dell’articolo 22 del citato decreto legge n.83 del 22 giugno 2012, l’AgID è subentrata ai rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere dal predetto Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- l’atto di indirizzo del MIUR per l’anno 2016, adottato il 30 novembre 2015, prot. Atti del Ministero n. 38 identifica una priorità politica la digitalizzazione amministrativa e una politica strutturale di innovazione degli ambienti e della didattica al fine di colmare il divario digitale della scuola;
- la CRUI è l’associazione delle Università italiane, statali e non statali, a cui è riconosciuto il ruolo istituzionale e di rappresentanza del sistema delle autonomie accademiche, con una concreta capacità di influire sullo sviluppo del sistema universitario attraverso un’intensa attività di studio e di sperimentazione e che ha tra i suoi scopi anche quello di promuovere e sostenere le iniziative delle università nelle sedi nazionali e internazionali;
- la CRUI, in virtù delle sue funzioni di indirizzo e di coordinamento delle autonomie universitarie, è impegnata, in conformità con la sua missione, nella promozione e nell’adozione di modelli migliorativi e innovativi per il sistema universitario, ed ha sviluppato una vasta esperienza nel coordinamento e nella valorizzazione di numerose attività nei vari campi della gestione, della ricerca e della razionalizzazione delle strutture e delle risorse;
- la CRUI è affiancata, nei compiti gestionali e operativi, dalla Fondazione CRUI, incaricata di svolgere attività coerenti alle esigenze e rispondenti alle strategie della CRUI, della quale costituisce il braccio operativo;
- la CRUI, al fine di rendere la gestione complessiva delle attività più rispondente ai principi di efficacia ed efficienza, si potrà avvalere della Fondazione CRUI per la realizzazione degli interventi in oggetto;
- in considerazione dei rispettivi ruoli e tenuto conto del pubblico interesse che perseguono le Parti, si ritiene applicabile l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, concernente lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni.



**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Articolo 1 (Premesse)

1. Tutto quanto premesso costituisce parte integrante del presente Protocollo d'intesa.

Articolo 2 (Oggetto)

1. Con il presente Atto le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione finalizzato a:
 - individuare e definire le esigenze del sistema universitario (studenti, ricercatori, docenti, ecc.) per la definizione delle priorità di digitalizzazione dei servizi della Pubblica Amministrazione;
 - integrare i servizi esistenti e/o in fase di realizzazione con lo SPID al fine di consentire all'utente di gestire, con un'unica Identità Digitale, il proprio account sui siti istituzionali delle Università;
 - offrire opportunità formative agli studenti universitari, attraverso l'attivazione di un Programma di tirocini curriculari presso l'AGID;
 - ogni altra attività volta alla semplificazione dei servizi universitari digitali.

Articolo 3 (Adempimenti delle Parti)

1. Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a collaborare per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2, anche attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro che coordini le attività congiunte, i cui componenti e compiti verranno disciplinati da apposite convenzioni operative.

Articolo 4 (Durata)

1. Il presente Protocollo d'intesa ha la durata di 24 mesi, con decorrenza dalla data di conoscenza di AgID della sottoscrizione del Protocollo stesso da parte della CRUI, da firmare digitalmente e trasmettere all'indirizzo PEC di questa Agenzia, protocollo@pec.agid.gov.it.
2. E' escluso il tacito rinnovo. L'eventuale rinnovo, per un periodo di pari durata, può essere richiesto per iscritto da una delle due parti entro 3 (tre) mesi dalla scadenza come sopra stabilita. La parte ricevente la proposta di rinnovo dovrà entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della proposta comunicare per iscritto l'accettazione o il diniego al rinnovo.

Articolo 5 (Oneri finanziari)

1. Ciascuna delle Parti sosterrà i propri costi e spese in relazione alla sottoscrizione, esecuzione ed eventuale risoluzione del presente Protocollo e sulla base di quanto stabilito all'interno delle convenzioni operative. Il presente accordo è esente dall'imposta di registrazione (salvo in caso d'uso) ai sensi dell'art. 5 del DPR 26.4.1986, n. 131.



Articolo 6 (Referenti nominati dalle Parti)

2. Ai fini di quanto convenuto nel presente Protocollo, l'AgID e la CRUI individuano rispettivamente il dott. Marco Bani, responsabile della Segreteria tecnica, supporto agli organi e comunicazione dell'AgID, e la dott.ssa Emanuela Stefani, direttore della CRUI, quali Referenti per le Parti.

Articolo 7 (Modalità per la realizzazione delle attività)

1. Le modalità operative per la realizzazione delle attività oggetto del presente Protocollo verranno dettagliatamente disciplinate da apposite convenzioni operative.

Articolo 8 (Diritto di proprietà)

1. I prodotti risultanti dall'applicazione del presente Protocollo d'intesa sono di proprietà congiunta delle Parti che ne possono disporre per finalità inerenti le proprie attività istituzionali, citando l'altra Parte.

Articolo 9 (Attività di Comunicazione)

1. La Parti possono promuovere i risultati raggiunti all'interno del presente Protocollo d'intesa congiuntamente o singolarmente nell'ambito di proprie iniziative di comunicazione, previa autorizzazione dell'altra Parte e, comunque, citando la medesima Parte.

Articolo 10 (Esonero da responsabilità)

1. La CRUI assume nei confronti di AgID la piena responsabilità per le attività da esso espletate nell'ambito del presente protocollo d'intesa, escluse le attività realizzate, nel rispetto del piano esecutivo, dalla stessa AgID e solleva altresì AgID da ogni e qualsiasi reclamo o richiesta di terzi connessi all'espletamento di tali attività, obbligandosi a manlevare e tenere indenne AgID da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole.
2. Correlativamente, AgID assume la piena ed esclusiva responsabilità per le attività da essa direttamente espletate nell'ambito del presente protocollo d'intesa, e solleva la CRUI da ogni e qualsiasi reclamo o richiesta di terzi connessi all'espletamento di tali attività, obbligandosi a manlevare e a tenersi indenne da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole.

Articolo 11 (Recesso)

2. Ciascuna Parte potrà recedere in qualsiasi momento dal presente Protocollo, a proprio insindacabile giudizio, inviando comunicazione scritta all'altra Parte con preavviso di almeno un mese, senza che alcuna pretesa a titolo di indennizzo o di risarcimento possa essere fatta valere a causa di tale recesso. In tal caso deve essere garantita la conclusione dei progetti già approvati alla data di comunicazione del recesso.



Articolo 12 (Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti consentono al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Protocollo.
2. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Protocollo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal citato decreto legislativo n. 196/2003 in qualità di Titolari autonomi.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli articoli 31 e segg. del decreto legislativo 196/2013 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o accessi da parte di soggetti non autorizzati.

Articolo 13 (Risoluzione controversie)

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro in dipendenza del presente protocollo d'intesa. In mancanza di composizione amichevole, tutte le controversie comunque derivanti dal presente Protocollo saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma. Non è ammessa la competenza arbitrale. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano. Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, si fa riferimento alle norme del codice civile e ad ogni altra disposizione normativa in materia.

Il presente Protocollo d'intesa composto da sette pagine viene firmato digitalmente in Roma da:

Agenzia per l'Italia Digitale

Il Direttore generale

Antonio Samaritani

Conferenza dei Rettori delle Università Italiane

Il Presidente

Gaetano Manfredi